



Via Boccacanalè di Santo Stefano, n. 3 int. 4 - 44121 Ferrara
Tel: 0532 207126 - Cell: 334 3014045

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE ALL'ALBO E PER LA GESTIONE DELLE MOROSITA'

ART. 1 Obbligatorietà

Il pagamento della quota di iscrizione annuale all'Albo, di seguito indicata con il termine "quota", stabilita annualmente dal Consiglio dell'Ordine, costituisce obbligo per gli iscritti all'Albo ai sensi della legge 24.06.1923, n° 1395, del R.D. 23.10.1925 n° 2537 e dell'art. 20.2 del Codice Deontologico

Si rammenta che, per ogni iscritto, l'Ordine deve versare la quota associativa al C.N.I. anche per coloro che non pagano la quota di iscrizione all'Albo, creando così un disavanzo; tale comportamento, oltre che violare la legge, è biasimevole sotto il profilo deontologico nei confronti dell'Ordine e dei Colleghi che provvedono regolarmente al pagamento delle quote.

ART. 2 Scadenze

La quota annuale deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno.

ART. 3 Durata

La quota, da versare in un'unica soluzione, vale per l'iscrizione all'Albo dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

ART. 4 Modalità di pagamento

La quota di iscrizione deve essere pagata esclusivamente con le modalità definite annualmente dal Consiglio dell'Ordine.

ART. 5 Cancellazione dall'Albo e sospensione.

Il mancato pagamento della quota e degli eventuali arretrati non costituisce tacita richiesta di cancellazione dall'Albo, ma dà luogo alla procedura descritta al successivo art. 6.

Qualora venga meno l'interesse a mantenere l'iscrizione all'Albo, dovrà essere presentata apposita domanda di cancellazione utilizzando il modulo scaricabile dal sito dell'Ordine, da trasmettere a mezzo raccomandata a.r., a mano, oppure a mezzo PEC, all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara tassativamente entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso. Per le domande pervenute oltre il 31 dicembre, l'iscritto dovrà versare la quota di iscrizione annuale. La richiesta di cancellazione dall'Albo verrà accettata solo a seguito di regolarizzazione dei pagamenti della quota di iscrizione annuale.

Analoga procedura vale per le richieste di trasferimento ad altro Ordine.

La sospensione dall'esercizio della professione, anche quando comminata a tempo indeterminato per morosità, non comporta la cessazione dell'obbligo di pagamento della quota annuale di iscrizione all'Albo.

ART. 6 Procedura in caso di mancato pagamento, mora e azione disciplinare.

Dopo aver verificato lo stato dei pagamenti delle quote di iscrizione, la Segreteria invierà al Consiglio dell'Ordine, entro il 30 maggio di ogni anno, l'elenco degli iscritti non in regola con il pagamento; il Consiglio dell'Ordine, preso atto dell'elenco dei morosi, darà mandato alla Segreteria di inviare agli inadempienti, entro il 1° luglio di ogni anno a mezzo PEC, ovvero a mezzo posta raccomandata, un sollecito di pagamento con la maggiorazione della quota di iscrizione per un importo di € 20,00 per la gestione dell'insoluto e con invito a provvedere al pagamento entro il 20 agosto.

Entro il 30 ottobre la Segreteria trasmetterà al Consiglio dell'Ordine l'elenco aggiornato degli iscritti che non hanno provveduto al pagamento nonostante il sollecito.

Il Consiglio dell'Ordine provvederà a deferire i morosi al Consiglio di Disciplina, che avvierà il procedimento disciplinare a carico dell'iscritto moroso e ne comunicherà l'esito al Consiglio dell'Ordine e all'interessato, e procederà a porre in essere le procedure amministrative per la riscossione del credito tramite l'Agenzia delle Entrate - Riscossioni con spese a carico dell'iscritto inadempiente.

All'avvio del procedimento da parte del Consiglio di Disciplina verrà dato mandato alla Segreteria di inviare all'iscritto inadempiente una richiesta di pagamento di ulteriori € 50,00, oltre ai precedenti 20,00 euro, che dovranno essere saldati assieme alle quote non corrisposte. Il pagamento della

quota di iscrizione comprensiva delle suddette due maggiorazioni effettuato dopo l'avvio del procedimento disciplinare, ne interrompe l'iter se non ancora ultimato.

La sanzione disciplinare della sospensione a tempo indeterminato per morosità permane sino a quando l'Ordine non abbia recuperato l'intero credito vantato nei confronti dell'iscritto ed è revocata dal Presidente del Consiglio di Disciplina.

ART. 7 Sospensione dei servizi

Agli iscritti a cui viene comminata la sanzione disciplinare della sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio della professione per morosità, verranno sospesi i servizi erogati dall'Ordine, compresa la formazione finalizzata all'acquisizione dei CFP.

ART. 8 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 28/04/2026.

IL PRESIDENTE

Ing. Alessio Colombi

